



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dott.ssa Maria Carmela D'Angelo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3324/2019 R.G., introitata per la decisione in data 14 marzo 2023, senza assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

promossa da

██████████, nata a Taormina il ██████████
e ██████████, nato a Santa Teresa Riva il ██████████
entrambi residenti in Taormina, via ██████████ rappresentati e difesi dall'avv. ██████████
██████████ in virtù di procura in atti,

- parte attrice opponente -

contro

██████████ S.r.l., (P. Iva ██████████) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████
██████████

-parte convenuta opposta-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ e ██████████ proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 704/2019 del 28.4.2019, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 27.190,14, oltre interessi, nonché spese e competenze di giudizio.

Con comparso di costituzione e risposta si costituiva La ██████████ Srl, e per essa quale procuratore la ██████████ Srl, che chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In via pregiudiziale deve dichiararsi l'improcedibilità e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per la mancata presentazione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice Istruttore.



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente espresso il principio, al quale in questa sede si intende aderire, secondo cui: *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596). Tale assunto, nelle parole della Corte stessa, si fonda anche su determinazioni di carattere testuale, tra le quali quelle relative alla figura dell'attore in senso sostanziale. In questi termini ha stabilito che: *“l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Sul punto non è il caso di dilungarsi, perchè la giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo dell'unanime dottrina, è pacifica in questo senso”*.

Tale soluzione è stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha rinvenuto – in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte - il fondamento del principio in esame nel presupposto che l'accesso alla giurisdizione non può giungere alla perdita del diritto di agire tutelato costituzionalmente, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo opposto consente al creditore la possibilità di effettuare una nuova richiesta ed ottenere l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo (in questi termini, *ex multis*, Tribunale Termini Imerese, 01/06/2022, n.458).

Nel caso di specie, quindi, applicando quanto statuito dalle Sezioni Unite, gravava sul soggetto opposto, quale attore sostanziale nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di azionare la procedura di mediazione obbligatoria.

Italcapital, invero, non ha azionato tale procedura, determinando una situazione di improcedibilità per mancanza di una condizione necessaria.

Di conseguenza, non risultando soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, il presente giudizio dev'essere dichiarato improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, tenuto conto del valore della causa e dell'entità poco complesse delle questioni trattate.

P.Q.M.



Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio.
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Messina il 24 marzo 2023.

Il Giudice

Maria Carmela D'Angelo

